

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione di Pisa ha avuto origine con la Confraternita di S. Orsola, sorta nel 1330 ad opera di un umile nucleo di "Virorum de Misericordia" che mossi dalla Parola Evangelica e dalla vita nobilissima di Fra' Domenico Cavalca si dettero a compiere opere di carità cristiana per gli infermi e i diseredati dalla fortuna.

Nel 1955 l'Arciconfraternita della Misericordia si è unificata con l'Arciconfraternita del S. S. Salvatore (detta Crocione) fondata nel 1300 dal Beato Giordano da Rivalto, con Sede in Pisa, presso la Chiesa di S. Giuseppe, assumendo l'attuale denominazione di Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione di Pisa.

CAPO I° - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA.

Articolo 1

E' istituita dal 1330 l'Associazione ora intitolata "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA E CROCIONE DI PISA" con Sede in Pisa, [Piazza San Frediano, 6], Diocesi e Provincia di Pisa.

Articolo 2

La Venerabile Arciconfraternita è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività. Contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche.

Articolo 3

La Venerabile Arciconfraternita è costituita agli effetti giuridici come Associazione riconosciuta di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

La Venerabile Arciconfraternita è associazione di volontariato secondo quanto disposto dalla L.266/91, e ONLUS di diritto secondo l'art. 10, comma 8) del D.Lgs.760/1997.

La Venerabile Arciconfraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 – 299 – 300 e 301 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4

Scopo della Venerabile Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia corporale e spirituale.

Suoi scopi particolari sono:

Il Pronto Soccorso e l'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere; assistere e trasportare gli infermi, assegnare sussidi a famiglie bisognose, tenere aperti ambulatori e asili di soccorso, anche in convenzione con enti pubblici, promuovere tra i fratelli tutte quelle attività che sono di sollievo per il prossimo, favorendo anche le attività del Gruppo Donatori di Sangue FRATRES, dare sepoltura ai morti anche nei propri cimiteri promuovendo il culto cristiano dei defunti con i funerali religiosi e curare il decoro e l'ornamento delle tombe.

La Venerabile Arciconfraternita potrà promuovere attività formative, servizi sociali, cooperative sociali ed in generale esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Articolo 5

La Venerabile Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, anche rivolti all'esterno, e con ogni altro idoneo mezzo.

Articolo 6

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Venerabile Arciconfraternita mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano anche attraverso il proprio Correttore e il Cappellano.

La Venerabile Arciconfraternita si avvale del servizio di un Sacerdote Cappellano nominato dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 7

La Venerabile Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da: rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
attività consentite dalla legge.

Articolo 8

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro attività.
Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Articolo 9

1. Lo stemma della Venerabile Arciconfraternita è rappresentato da un ovale contornato da due tralci di alloro sormontato da una corona reale, e troncato in due campi uguali: nel primo in alto, con fondo bianco, è contenuto l'emblema della croce latina di colore nero, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M", segnate dal segno di contrazione di colore nero ("Fraternita Misericordiae"); nel secondo in basso, su fondo azzurro, la croce di colore bianco e rosso dell'Arciconfraternita del Crocione.
2. La bandiera e il Gonfalone dell'Arciconfraternita sono rappresentati da un drappo di colore rosso vermiglio con al centro lo stemma di cui al punto 1.

Articolo 10

La divisa dei Confratelli della Venerabile Arciconfraternita, da usare in particolari cerimonie, è costituita da una veste nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Articolo 11

La Venerabile Arciconfraternita ha assunto come suo Santo Patrono San Gregorio Magno Papa. Sono compatroni dell'Arciconfraternita, e oggetto di particolare devozione: Sant'Orsola, San Sebastiano, San Giuseppe, Santa Margherita da Cortona, Santa Faustina Kovalska e San Giovanni Bosco.

L'Arciconfraternita celebra:

- la ricorrenza di San Giuseppe (19 marzo)
- la ricorrenza della Domenica in Albis (prima domenica dopo Pasqua)
- la ricorrenza della Divina Pastora (8 settembre)
- la ricorrenza di San Gregorio Magno Papa (3 settembre);
- la ricorrenza di Sant'Orsola (21 ottobre)
- la Commemorazione dei Defunti (2 novembre).

La festa istituzionale dell'Arciconfraternita ricorre il 21 ottobre di ogni anno.

CAPO II° - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI:

Articolo 12

Gli iscritti al Sodalizio si dividono in tre categorie:

- a) Confratelli volontari;
- b) Confratelli sostenitori;
- c) Confratelli onorari.

E' ammessa anche l'iscrizione dei defunti i cui familiari ne facciano richiesta.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di un qualsiasi Confratello in possesso di tutti i diritti sociali o di un Sacerdote.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Per la nomina dei Confratelli onorari si applicano le norme di cui al successivo art. 17.

Articolo 13

I Confratelli volontari sono coloro che, iscritti in conformità alle norme di cui all'art.12, prestano servizio attivo all'interno dell'Associazione nei servizi istituzionali di cui all'art.4 e segg.

I Confratelli volontari si distinguono in:

- Aspiranti
- Effettivi

I Confratelli Aspiranti sono coloro che, intendendo inserirsi pienamente nello spirito dell'Associazione attraverso lo svolgimento delle opere di Carità cristiana, compiono il periodo di aspirantato.

L'aspirantato decorre dalla data di ammissione all'Associazione, e ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza dei requisiti di legge e su deliberazione del Magistrato, gli Aspiranti passano alla categoria degli Effettivi.

I Confratelli Aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita.

Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, salvo i casi di decadenza, dimissione ed esclusione, di cui all'art. 16.

Articolo 14

I Confratelli volontari hanno diritto:

- a) alla concessione di punti di diligenza per le opere di carità compiute;
- b) alla promozione a Capo di Guardia in base a norme stabilite dal Regolamento;
- c) alla nomina a Capo di Guardia Onorario, su proposta di un membro del Magistrato, purchè ne siano meritevoli per la loro disponibilità e frequenza nelle opere di carità;
- d) ai vantaggi spirituali derivanti dalla appartenenza alla Arciconfraternita e, venendo a morte, ai suffragi che vengono celebrati per ciascuno o per l'insieme degli iscritti, e alla sepoltura nel Camposanto Istituzionale dell'Arciconfraternita.

Articolo 15

I Confratelli sostenitori sono coloro che, iscritti in conformità alle norme di cui all'art.12, aderiscono allo spirito e ai principi dell'Associazione, sostenendola moralmente e materialmente con il versamento della quota associativa annuale.

I Confratelli sostenitori si dividono in:

- ordinari
- benemeriti

I Confratelli Benemeriti sono coloro che contribuiscono alla sopravvivenza dell'Arciconfraternita ed al raggiungimento dei suoi scopi con un contributo maggiore rispetto agli ordinari, e che viene determinato dal Magistrato oppure, su valutazione del Magistrato, con una attività, anche di carattere professionale, di particolare rilievo, o con la devoluzione di beni materiali o immateriali.

I Confratelli sostenitori acquisiscono tutti i diritti sociali decorso un anno dalla loro ammissione.

Articolo 16

I Confratelli sostenitori hanno diritto:

- a) ad essere beneficiari dei servizi erogati dall'Associazione;
- b) al godimento di tutti i diritti sociali, decorso un anno dalla loro ammissione, salvo i casi di decadenza, dimissione ed esclusione, di cui all'art. 20.
- c) ai vantaggi spirituali derivanti dall'appartenenza alla Arciconfraternita e, venendo a morte, ai suffragi che vengono celebrati per ciascuno o per l'insieme degli iscritti e alla sepoltura nel Camposanto Istituzionale dell'Arciconfraternita.

Articolo 17

I Confratelli onorari sono coloro che, non precedentemente iscritti all'Arciconfraternita, in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per aver contribuito, in virtù della loro arte, mestiere, professione, e personale capacità o dedizione, a sostenere l'Arciconfraternita nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Magistrato.

Per essere nominati Confratelli onorari è necessaria la proposta al Magistrato da parte del Governatore, o di almeno tre Residenti Magistrali, o di almeno 25 Confratelli.

Il Magistrato accetta o respinge, senza essere tenuto a darne motivazione, la proposta con provvedimento definitivo.

I Confratelli onorari acquisiscono tutti i diritti sociali a decorrere dal momento della nomina.

Articolo 18

L'iscrizione alla Venerabile Arciconfraternita comporta l'adesione ai principi della morale cristiana in piena comunione con la Chiesa Cattolica e la conseguente integrità della condotta.

Tutti gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Venerabile Arciconfraternita. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

I Confratelli dipendenti e coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo non saltuario, o di contenuto patrimoniale con l'Arciconfraternita acquistano il diritto di voto nell'Assemblea e il diritto di elettorato attivo e passivo decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto.

CAPO III° - DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 19

Gli iscritti alla Venerabile Arciconfraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Venerabile Arciconfraternita e partecipare alle riunioni.

Articolo 20

I Confratelli sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato non superiore a un anno;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Le sanzioni di ammonizione e sospensione a tempo determinato sono previste per l'inosservanza di regole statutarie o regolamentari che non giustificano le più gravi sanzioni della decadenza o dell'esclusione.

La decadenza è prevista quando vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 14 o risultano violati gli impegni di cui all'art. 15. Parimenti è prevista nel caso di mancato pagamento delle quote sociali che si protragga oltre un biennio nonostante la messa in mora.

L'esclusione è prevista quando emergono motivi di grave incompatibilità con le ragioni ideali della Venerabile Arciconfraternita.

L'iscrizione si perde anche per dimissioni, che debbono essere presentate in forma scritta.

Articolo 21

L'adozione dei provvedimenti disciplinari presuppone la previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare le proprie giustificazioni al Magistrato entro 15 giorni.

Competente a decidere sui casi di ammonizione e sospensione a tempo determinato è il Magistrato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in forma scritta, entro il termine di 15 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio decide, sentito l'interessato ed il Governatore.

Competente a decidere sui casi di decadenza ed esclusione è il Collegio dei Probiviri su motivata proposta del Magistrato.

La proposta è preventivamente comunicata all'interessato con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni. Il Collegio decide, sentito l'interessato ed il Governatore, o componente del Magistrato da Lui designato.

L'interessato potrà essere assistito da un difensore scelto fra i confratelli. Decorso almeno un anno dal provvedimento di decadenza o di esclusione l'interessato è ammesso a presentare domanda di revoca, che potrà essere disposta dal Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato ed il Governatore, ove siano venute meno le ragioni che motivarono il provvedimento medesimo.

Vengono fatte salve le specifiche disposizioni e le norme previste nei Regolamenti dell'Arciconfraternita e nelle specifiche attribuzioni del personale direttivo.

CAPO IV° - ORGANI E ORGANISMI DELLA VENERABILE ARCICONFRATER NITA

Articolo 22

1. Sono organi della Venerabile Arciconfraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) I Vice Governatori
- e) Il Collegio Probivirale;

f) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. Sono organismi della Venerabile Arciconfraternita:

- a) Il Consiglio di Presidenza
- b) Il Direttore
- c) Il Direttore Sanitario
- d) Il Correttore

3. Il rinnovo degli organi avviene ogni quattro anni secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Articolo 23

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio in possesso del godimento dei diritti sociali, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore Vicario o dall'altro Vice Governatore, e in mancanza di questi, dal componente di Magistrato più anziano di carica e in caso di nomina contemporanea dal più anziano di età.

Articolo 24

- 1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per gli altri eventuali adempimenti di cui all'art. 28.
- 2. Essa è convocata dal Governatore con avviso che dovrà essere comunicato con pubblica affissione ed a mezzo stampa quotidiana locale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione dovrà seguire, non prima di tre ore.
- 4. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario verbalizzante, ed essere inseriti nell'apposito registro.

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali;
 - b) quando il Collegio dei Provirori o dei Revisori dei conti, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
- Il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 24.

Articolo 26

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purchè rappresenti almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello in possesso del godimento dei diritti sociali, purchè non componente del Magistrato, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore che di due deleghe.

Articolo 27

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 28

L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere, esclusivamente a scrutinio segreto il Governatore, due Vice Governatori e gli altri componenti il Magistrato, il Collegio dei Provirori ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale;
- b) deliberare l'approvazione del Bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attività della Venerabile Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) approvare le modifiche statutarie con le modalità di cui all'art. 43.

Articolo 29

Il Magistrato è l'organo di governo della Venerabile Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Venerabile Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie e chirografarie.
- b) Predisporre i programmi, i progetti, gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire, nonché i budget e le risorse da assegnare;
- c) provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni mobili e le cose mobili aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Venerabile Arciconfraternita;
- d) provvede ad ogni nomina che si rendesse necessaria;
- e) approva i Regolamenti dell'Arciconfraternita e in particolare il Regolamento di Cassa, il Regolamento del Camposanto Istituzionale, il Regolamento Elettorale ed il Regolamento delle Benemerienze;
- f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti;
- g) provvede alla predisposizione dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente e alla sua formazione;
- h) delibera il passaggio degli Aspiranti alla categoria dei Confratelli Effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 13, comma secondo;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- j) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e approva annualmente il bilancio preventivo predisposto dal Direttore;
- k) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- l) recepisce annualmente il documento sulla gestione predisposto dal Direttore, valutandone i risultati;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- n) accetta o respinge le proposte di nomina a Confratello onorario;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli affidandosi alla direzione del Correttore e del Cappellano;
- p) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Venerabile Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenze per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- r) autorizza il Governatore o, a sua richiesta, altri, ivi compreso il Direttore, a stare in giudizio, transigere e conciliare le relative liti, sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Venerabile Arciconfraternita;
- s) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Venerabile Arciconfraternita;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Venerabile Arciconfraternita;
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Venerabile Arciconfraternita;
- v) indice l'Assemblea Elettorale alla scadenza statutaria a termine di Regolamento e nomina la Commissione Elettorale;
- w) può nominare il Governatore Onorario secondo quanto disposto dal successivo art. 40;
- x) stabilisce, secondo opportunità, le modalità di votazione sugli atti di sua competenza.

Articolo 30

1. Il Magistrato è composto da numero 11 membri.

Di questi:

- otto membri, fra i quali il Governatore e i due Vice Governatori, sono eletti dall'Assemblea dei Confratelli, secondo le norme stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento Elettorale;
 - due membri e un sacerdote correttore sono nominati dall'Ordinario Diocesano di Pisa in considerazione della particolare fisionomia di associazione ecclesiale dell'Arciconfraternita.
2. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno sei anni dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita.
 3. I Confratelli Onorari possono essere eletti nel Magistrato a decorrere dalla data della nomina.
 4. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli che abbiano tra loro legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proviviro e Sindaco Revisore.

5. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i Confratelli che abbiano rapporti di lavoro o interesse, a qualsiasi titolo, con l'Arciconfraternita.

Articolo 31

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno la metà dei componenti il Magistrato.
2. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata del Presidente del Collegio dei Proviviri.
3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.
4. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione in qualsiasi momento se se ne ravvisi la necessità.
5. Le deliberazioni del Magistrato debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e adottate con il parere della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Articolo 32

1. Il Governatore è la massima carica istituzionale dell'Arciconfraternita.
2. Il Governatore ha la rappresentanza legale dell'Arciconfraternita e viene eletto dall'Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto unitamente agli altri componenti il Magistrato, scelto fra i Confratelli e le Consorelle che, candidati, abbiano almeno 10 anni di iscrizione all'Arciconfraternita e svolto almeno un mandato in una delle cariche sociali dell'Arciconfraternita.
3. Il Governatore:
 - a) Convoca e presiede il Magistrato;
 - b) Propone gli argomenti e le materie da trattare nelle adunanze del Magistrato, delle quali fissa il giorno e l'ora;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;
 - d) Convoca e presiede l'Assemblea;
 - e) Vigila per la tutela degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - f) Vigila sull'esecuzione delle delibere del Magistrato e dell'Assemblea;
 - g) Assicura la conservazione delle tradizioni dell'Arciconfraternita e della sua vocazione cristiana al servizio della Chiesa;
 - h) Firma i verbali del Magistrato e dell'Assemblea, nonché i contratti di vendita e di acquisto di beni mobili e immobili già autorizzati dal Magistrato;
 - i) Sovrintende alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico e artistico dell'Arciconfraternita;
 - j) Sovrintende alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti da donazioni;
 - k) Presenzia alle manifestazioni e ricorrenze statutarie, e alle iniziative pubbliche e private promosse dall'Arciconfraternita;
 - l) Redige annualmente, in occasione della convocazione dell'Assemblea, la "Relazione morale";
 - m) Rappresenta l'Arciconfraternita negli atti civili e nei giudizi;
 - n) Provvede eccezionalmente, e in casi di comprovata necessità, a tutti gli affari di competenza del Magistrato, compresi atti cautelativi e ricorsi d'urgenza, anche di carattere giudiziario, al quale deve riferire nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla data dei provvedimenti adottati.
4. In caso di assenza o di impedimento del Governatore e dei Vice Governatori, ne fa le veci il membro del Magistrato più anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 33

1. I Vice Governatori coadiuvano, indipendentemente dalle loro specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituiscono, anche legalmente, in caso di sua assenza, impedimento o dimissione.
2. Compiti specifici dei Vice Governatori sono:
 - a) di norma presiedere, su proposta del Governatore e coadiuvati dal Direttore, le eventuali commissioni istituite dal Magistrato;
 - b) formulare pareri, anche scritti, al Governatore relativamente alle questioni riguardanti il rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Arciconfraternita, e le controversie fra organi dell'Arciconfraternita, fra associati e organi dell'Arciconfraternita e fra singoli associati in quanto tali fra di loro, che abbiano determinato l'intervento del Collegio dei Proviviri.

3. Inoltre operano in quei settori e svolgono quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidare loro.
4. Il Vice Governatore Vicario è il più anziano di iscrizione o in caso di contemporaneità, quello maggiore di età.

Articolo 34

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui al Regolamento Elettorale, fra i Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali con almeno 10 anni di appartenenza e 40 di età.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, Il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari di Sua competenza;
- e) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Arciconfraternita;
- f) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse dal Collegio medesimo, non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente.

Articolo 35

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali, a norma del Regolamento Elettorale, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei Revisori Contabili.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono far parte del Magistrato, né del Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

Articolo 36

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Governatore ed è composto dai due Vice Governatori e dal Direttore. Il Direttore Sanitario può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario su richiesta del Governatore o di almeno due dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) Coadiuvava il Governatore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
 - b) Coadiuvava il Governatore nella predisposizione dell'ordine del giorno e degli argomenti da trattare nelle sedute del Magistrato ;
 - c) Consiglia il Governatore nell'adozione delle decisioni d'urgenza, predisponendo la successiva rendicontazione al Magistrato di cui all'art.
 - d) Prende in esame le proposte del Direttore Sanitario.

Articolo 37

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa e del buon andamento delle attività dell'Arciconfraternita; è al vertice della struttura organizzativa dell'Arciconfraternita e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Magistrato e della loro realizzazione.

2. Al Direttore spettano la direzione operativa e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'organizzazione e gestione del personale dipendente e volontario, l'utilizzazione dei beni strumentali e delle risorse finanziarie affidategli.

3. Nell'organizzazione del proprio lavoro e nell'utilizzazione delle risorse affidategli il Direttore agisce con adeguata autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, alla qualità, all'efficienza e all'economicità della gestione.
4. Il Direttore predispose annualmente un documento sulla gestione in cui sono evidenziati i risultati della gestione generale dell'Arciconfraternita; tale documento viene sottoposto al Magistrato per la valutazione dei risultati e della conformità della gestione ai programmi ed ai progetti ad esso preventivamente assegnati.
5. Il Direttore:
 - a) risponde in via ordinaria al Governatore e, in sua assenza, ai Vice Governatori;
 - b) riferisce al Collegio dei Sindaci Revisori e, sulle materie di sua competenza, al Collegio dei Provirvi;
 - c) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Magistrato con funzioni di Segretario verbalizzante;
 - d) è Segretario verbalizzante delle sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
 - e) è membro del Consiglio di Presidenza.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore è stabilito dal Magistrato.

Articolo 38

1. Il Direttore Sanitario è nominato dal Magistrato che lo sceglie tra i professionisti iscritti all'albo in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o fra i professionisti medici iscritti all'albo che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
2. Il Direttore Sanitario esplica i compiti previsti dalla legge avvalendosi anche delle strutture organizzative interessate.
3. Il Direttore Sanitario esplica altresì i compiti assegnati dal Magistrato e ricompresi nel piano di lavoro annuale.
4. Il Direttore Sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente.
5. Il Direttore Sanitario redige ogni anno un rapporto scritto sull'attività sanitaria dell'Arciconfraternita. Tale rapporto farà parte integrante del documento annuale sulla gestione predisposto dal Direttore.
6. Su invito del Governatore, il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Magistrato.
7. Il rapporto professionale del Direttore Sanitario è stabilito dal Magistrato.

CAPO V° - BENEMERENZE DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA E NORME FINALI

Articolo 39

1. Sono benemerienze dell'Arciconfraternita:
 - a) il titolo di Governatore Onorario;
 - b) la Medaglia d'Oro Magistrale
 - c) il titolo e diploma di Capo di Guardia Onorario
 - d) il titolo e diploma di Capo di Guardia
 - e) la medaglia d'Oro
 - f) la medaglia d'Argento;
 - g) la medaglia di Bronzo;
 - h) la medaglia d'Argento dorato
 - i) il Diploma di Benemerienza.
2. Le benemerienze vengono conferite con delibera del Magistrato e sono disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 40

1. Il Magistrato può nominare un Governatore Onorario, scegliendolo fra i Confratelli e le Consorelle che abbiano ricoperto la carica di Governatore dell'Arciconfraternita.
2. La carica di Governatore Onorario è a vita salvo rinuncia.
3. Il Governatore Onorario partecipa alle sedute del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 41

Tutti gli incarichi degli organi sociali hanno la durata di quattro anni. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei supplenti.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi della Venerabile Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 42

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano di Pisa.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura, con la collaborazione del Cappellano, l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Arciconfraternita, per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo.

Prepara i programmi e le modalità di svolgimento delle funzioni sacre e delle feste religiose in collaborazione con il Cappellano.

Articolo 43

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dai componenti del Magistrato secondo la norma di cui all'Art. 25 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 20 e con le indicazioni di cui al comma precedente.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, gli artt. 2, 4, 5 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 30 comma f), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala l'esistenza di tale situazione straordinaria all'Ordinario Diocesano per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri, o da almeno un decimo dei Confratelli in possesso del godimento dei diritti sociali.

L'Ordinario Diocesano, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Articolo 45

In caso di scioglimento ed estinzione dell'Arciconfraternita l'eventuale rimanenza patrimoniale sarà devoluta alla Diocesi di Pisa, perché la destini ad organizzazioni di volontariato similari.

Articolo 46

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del C.C. e di Legge.

NORMA TRANSITORIA

I Confratelli attualmente in carica, eletti nel Magistrato o nel Collegio dei Sindaci Revisori o nel Collegio dei Proviviri, rimangono in carica sino alla scadenza del loro mandato e gli organi restano nella loro configurazione e composizione sino al loro rinnovo.

In considerazione del prossimo trasferimento di sede legale, l'indirizzo dell'Arciconfraternita sarà Via Gentile da Fabriano, con numero civico da assegnare, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento nella nuova sede.